



Oggetto: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle attività di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Cassa di espansione di Campo Regio e del canale scolmatore nel Comune di Orbetello (GR).

CIG: ZED0DFD0C8

CUP: J34B13000290003

Affidamento diretto mediante procedura negoziata [art. 125, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006; art. 267, comma 10, D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; art. 27, comma 1, lett. x) D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008]. Richiesta di preventivo con offerta L. 228/2013 - art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 5/2013 - O.C.D. n. 29/2013.

Spett.le
Hydrogeo - Ingegneria per l'Ambiente ed il
Territorio
Via Cardinal Latino n. 20
50126 - Firenze
info@pec.studiohydrogeo.it

Con la presente si richiede a codesto Operatore economico un preventivo con offerta per l'esecuzione della prestazione descritta nella presente richiesta di preventivo, da far pervenire tramite **posta elettronica certificata alla casella "regionetoscana@postacert.toscana.it"** secondo quanto previsto al paragrafo **3**.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione su indicata è pari ad Euro 4.000.000,00, compresi oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso:

Opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013 e relative corrispondenze con le classi e categorie di lavori previsti dalla L. n. 143/1949:

ID. Opere D.M. 143/1949	Corrispondente classe e categoria L. 143/1949	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)



D.02	VIIa	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	3.000.000,00
S.03	Ig	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative- Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	500.000,00
D.04	VIII	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità-Fognature urbane improntate a grande semplicità-Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.	100.000,00
V.02	VIIa	Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	400.000,00

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto ammonta ad **Euro 39.990,00**, comprensivo di contributi previdenziali, ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Cassa di espansione di Campo Regio e del canale scolmatore nel Comune di Orbetello (GR)	39.990,00

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal ribasso d'asta è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà omesso il progetto preliminare e, pertanto, il progetto definitivo oggetto del presente affidamento dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso e che siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del citato articolo.

La progettazione in oggetto si colloca nel contesto più generale individuato dallo *Studio Idrologico-Idraulico del fiume Albegna e definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza in relazione all'evento alluvionale di novembre 2012* predisposto dal Commissario delegato ex. L. 228/2012 ed allegato alla presente (All. 4).

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) deve essere in possesso di:

- 1) ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZIO - iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto e possesso dei requisiti professionali del coordinatore sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA - servizi, di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori appartenenti alle opere con ID D.02,



S.03, D.04, V.02 (D.M. n. 143/2013) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel quinquennio precedente la data della presente richiesta di preventivo con offerta, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:

ID Opere (D.M. n. 143/2013)	Corrispondenti classi e categorie (L. n. 143/1949)	Importo minimo in Euro
D.02	VIIa	3.000.000,00
S.03	Ig	500.000,00
D.04	VIII	100.000,00
V.02	VIa	400.000,00

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID opere cui si riferisce la presente richiesta di preventivo, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore all'interno della stessa categoria d'opera (art. 8 del D.M. n. 143/2013) e corrispondenti classi e categorie della L. 143/1949 (Determinazione AVCP n. 30/2002).

In relazione alle condizioni di partecipazione all'appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante apposita **"Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto"**, dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

I servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente. L'Operatore economico, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, deve presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, come dichiarati nella "Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto", e cioè: 1) nel caso di contratti con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, contratti corredati da certificati di regolare esecuzione o collaudo; 2) nel caso di contratti eseguiti con soggetti privati, contratti corredati dell'attestazione di buona e regolare esecuzione.

In mancanza della suddetta documentazione, l'Operatore economico può presentare altra documentazione atta a dimostrare l'importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e la regolare esecuzione della prestazione.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti che si trovano in una delle condizioni ostative di cui agli articoli: 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 10, comma 6, e 253 del D.P.R. n. 207/2010; 13 della L. n. 248/2006; 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

3) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA



L'Operatore economico deve far pervenire un preventivo con offerta, per l'esecuzione della prestazione descritta nella presente lettera, tramite **posta elettronica certificata alla casella "regionetoscana@postacert.toscana.it", entro il giorno 7/03/2014.**

L'Operatore economico, nel presentare offerta, deve aver cura di indicare nel campo oggetto i seguenti elementi:

- Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico
- Dirigente Ing. Giovanni Massini

e deve allegare:

3.1 la Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto (Allegato 1), in formato PDF/A, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico;

3.2 l'Offerta economica (Allegato 2), in formato PDF/A, da presentarsi utilizzando l'allegato modello "Offerta economica", completato in ogni sua parte, redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico;

3.3 la Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, Il comma, del codice civile (Allegato 3), in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico.

4) AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo con offerta e dei suoi allegati con rinuncia a ogni eccezione.

- In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in lettere.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore economico e dai subcontraenti della filiera degli operatori economici interessati al presente appalto, il codice CIG e il codice CUP.



5) CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.P.R. n. 207/2010, dalla L.R. n. 38/2007 e dal D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008, l’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, così come dichiarati dall’Operatore economico nella “Scheda di rilevazione per l’affidamento diretto”.

L’Operatore economico s’impegna a presentare, entro il termine indicato dall’Amministrazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2) della presente richiesta di preventivo con offerta.

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 l’Amministrazione, prima dell’affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’Operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L’esito favorevole dei controlli su citati è condizione per l’emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento definitivo dell’appalto.

L’Operatore economico è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione invita l’Operatore economico a:

- produrre, ai sensi degli articoli 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. **In mancanza della suddetta dichiarazione non si procederà alla stipula del contratto e verrà revocato l’affidamento.**

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Euro.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto all'Operatore economico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella "Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto", vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo, ai fini dell'affidamento, nonché ai fini dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi all'appalto nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 163/2006, dalla L. n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti dell'Operatore economico interessato: relativamente ai suddetti dati, all'Operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto Ing. Giovanni Massini

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

7) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Giovanni Massini tel. 055 4385013, che è anche competente per questa fase del procedimento.



8) CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio ha ad oggetto la progettazione definitiva della Cassa di espansione di Campo Regio nel Comune di Orbetello (GR).

Art. 2 – Prestazioni inerenti al servizio

1. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché alle norme del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il progetto consisterà degli elaborati previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 24 comma 2 ed a quanto previsto all'art. 24 comma 3 (limitatamente al P.S.C.) e all'art. 22 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, compresi tutti gli elaborati necessari per i procedimenti autorizzativi del progetto definitivo attivati dall'Amministrazione, tra i quali quelli di cui alla L.R. n. 10/2010 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*", quelli di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché quelli relativi alle varianti agli strumenti urbanistici. L'Operatore economico dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

3. Il progetto in oggetto, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), dovrà essere attuato in due lotti funzionali, ognuno dei quali avente le caratteristiche di cui al precedente comma 2. Il primo lotto sarà costituito dal canale scolmatore e dalla sistemazione del reticolo minore interferente; il secondo lotto sarà costituito dalla Cassa di espansione.

4. In caso di progettazione per stralci funzionali le disposizioni seguenti si applicheranno singolarmente ai singoli stralci e il corrispettivo contrattuale, fermo restando il suo valore complessivo, sarà suddiviso in parti uguali tra i due lotti.

5. Nel servizio sono inoltre comprese, senza determinare diritti a speciali e maggiori compensi, le seguenti attività:

- coordinamento delle indagini e delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva che l'Amministrazione ha già affidato o affiderà. Supporto al Direttore dell'Esecuzione di tali indagini. Informazione al R.U.P. in merito allo stato di avanzamento di tali indagini e attività.
- supporto al Direttore dell'Esecuzione delle indagini a supporto alla progettazione definitiva e delle attività ad essa propedeutiche
- partecipazione a conferenze dei servizi, riunioni tecniche e incontri pubblici che, a giudizio dell'Amministrazione, si rendano necessari;
- collaborazione con A.N.A.S. e R.F.I. che effettueranno la progettazione dei rispettivi attraversamenti sul canale scolmatore delle due opere infrastrutturali di propria competenza e forniranno le indicazioni tecnico-economiche per aumentare il livello di sicurezza idraulica relativo al reticolo minore.

Art. 3 - Personale per l'esecuzione del servizio



1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario stesso al paragrafo 3, lettera A), della scheda di rilevazione per l'affidamento diretto.

Art. 4 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 39.990,00 Euro, comprensivo di oneri previdenziali ed esclusa IVA.
2. Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente contratto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.
3. Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal ribasso d'asta è fisso, invariabile e onnicomprensivo.
4. La relativa spesa è a carico del capitolo 22193 della contabilità speciale n. 5750 intestata al Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012.

Art. 5 - Stipula

1. Il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, consiste in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla presente richiesta di preventivo.
2. L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 6 – Subappalto

1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di subappalto, si applica l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. La prestazione in oggetto deve essere terminata entro 240 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal responsabile unico del procedimento. La prestazione relativa al primo lotto deve essere terminata entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal responsabile unico del procedimento.
2. La consegna degli elaborati progettuali dovrà risultare da apposito verbale.
3. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.
4. Qualora ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessari gli Enti competenti richiedano documentazione integrativa, questa dovrà essere prodotta e consegnata al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni. E' comunque facoltà del R.U.P., eventualmente su



richiesta dell'operatore economico, assegnare -a suo insindacabile giudizio- un tempo maggiore.

Art. 8 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. Di ciascuna fase della progettazione, compresa l'eventuale documentazione integrativa, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 3 copie cartacee, oltre a quelle strettamente necessarie agli Enti competenti per il rilascio di pareri, autorizzazioni o nullaosta di propria competenza.
2. L'Operatore economico affidatario, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione due copie in formato digitale su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati, di cui una in formato .pdf/A e l'altra in formato editabile. Relativamente a quest'ultima gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad) e gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato natio o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Validazione degli elaborati progettuali

1. L'Amministrazione verificherà e poi validerà, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capo II, Titolo II della Parte II del D.P.R. n. 207/2010, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 7 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'art. 17, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.
2. Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Art. 10 – Modifiche agli elaborati di progetto

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.
2. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l'Operatore economico



affidatario è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

3. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze e/o da normative intervenute successivamente, l'affidatario è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze.

Art. 11 – Garanzie della progettazione

L'Operatore economico affidatario, prima del pagamento del saldo di cui all'art. 14, dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, così come previsto dagli articoli 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12- Obblighi del progettista

L'Operatore economico affidatario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori, è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò necessari e senza quindi nessun costo od onere per l'Amministrazione.

Art. 13 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema **ap@ci**.

2. L'Operatore economico affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema **ap@ci** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto e, in particolare, s'impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema **ap@ci**, o tramite CNS o tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 14– Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, comprensivo delle spese, dei contributi previdenziale e di ogni altro onere di legge, è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- per la prestazione di cui all'art. 1 "Oggetto", la fattura relativa all'acconto del 30% del corrispettivo contrattuale potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario dopo la consegna degli elaborati progettuali, così come stabilito dal precedente art. 7-"Termini, avvio dell'esecuzione", mentre la fattura relativa al saldo potrà essere emessa solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 13-"Gestione digitale del contratto", dell'esito positivo del rapporto di verifica ex art. 54 del D.P.R. n. 207/2010 sul progetto definitivo ovvero dopo un anno dalla consegna degli elaborati progettuali qualora



entro tale tempo il progetto, per motivi non imputabili all'operatore economico, non ottenga tutte le autorizzazioni necessarie e non sia stata avviata la procedura di verifica.

Il pagamento del saldo è subordinato alla previa presentazione da parte dell'Operatore economico affidatario della polizza di responsabilità civile professionale di cui agli articoli 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l'Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento di cui ai successivi commi del presente articolo decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima

2. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, l'Operatore economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Operatore economico è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

3. Le fatture, intestate a **Commissario delegato ex L. 228/2012, C.F.: 94079030485, Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze**, saranno trasmesse in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 13 "Gestione digitale del contratto", e dovranno riportare i seguenti riferimenti: Settore **Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico** - Dirigente Ing. Giovanni Massini- codice **CIG: ZEDODFDOC8**; codice **CUP: J34B13000290003**.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito di emissione di fatture redatte secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista al precedente art. 13 "Gestione digitale del contratto", l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore economico.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla data della sua emissione; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini. L'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del dirigente responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più



soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di subappalto, i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'affidatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, l'Amministrazione applicherà quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010.

9. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e n. 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

10. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997.

11. L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Operatore economico dovrà dichiarare nell'offerta economica i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L'Operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

12. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: **ZED0DFD0C8** ed il seguente codice CUP **J34B13000290003**.

13. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sulla contabilità speciale n. 5750 intestata al Commissario delegato ex L. 228/2012, da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.



14. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

15. Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

16. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere dell'Amministrazione verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

17. L'avviso di avvenuta emissione del titolo di spesa sarà inviato alla sede legale dell'Operatore economico.

18. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 15 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 16 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. n. 52/1991.

2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: **ZEDODFDOC8** e del seguente codice CUP **J34B13000290003**. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 13 -"Gestione digitale del contratto".

Art. 17 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle



disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata l'Amministrazione.

5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 19 "Trattamento dei dati personali".

6. L'Operatore economico esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 18 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora l'Operatore economico affidatario esegua la prestazione in modo non conforme a



quanto stabilito dal presente articolato, il dirigente responsabile del contratto, ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010, applicherà una penale a carico dell'operatore stesso, in ragione della gravità dell'inadempienza, fino a un massimo del 10% dell'importo complessivo del corrispettivo professionale.

Nel caso in cui la consegna della progettazione definitiva venga effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 7, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 60 giorni di ritardo: pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo.

Detta penale giornaliera verrà applicata anche qualora l'esito negativo della verifica o la mancata validazione del progetto sia dovuta a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo o la validazione del progetto.

Se il ritardo persiste oltre il sessantesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

2 L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Operatore economico, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore economico di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Operatore economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore economico non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Qualora si giunga a determinare un importo massimo della penale superiore al 10% sul corrispettivo professionale netto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Operatore economico negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a



quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010.

7. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 13 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento";
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- in caso di cessione di tutto o di parte del contratto;
- in caso di utilizzo non autorizzato da parte dell'Operatore economico affidatario, per l'esecuzione della prestazione, di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 3 "Personale per l'esecuzione del servizio".

8. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, quando il responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Operatore economico concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.P.R. n. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, l'Amministrazione applica la disciplina prevista dagli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. n. 196/2003, e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. L'Operatore economico, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati,



di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Operatore economico affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

2. E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.

2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel D.P.R. n. 207/2010, nella L.R. n. 38/2007 e nel D.P.G.R. n. 30/R/2008. Per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel "Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 23 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.



Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Giovanni Massini)

Sono allegati alla presente richiesta di preventivo con offerta:

- All. 1 **"Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto"**;
- All. 2 **"Offerta economica"**;
- All. 3 **"Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, Il comma, del codice civile"**.
- All. 4 **"Studio Idrologico-Idraulico del fiume Albegna e definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza in relazione all'evento alluvionale di novembre 2012"**.